



Al Prefetto della provincia di Cosenza

PREMESSO

- che il D.L. 20/06/2002 n. 121, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002 n. 168 e ss.mm., disciplina l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. senza obbligo di contestazione immediata;

CONSIDERATO

- che i predetti dispositivi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.L. 121/2002, possono essere sempre utilizzati per l'accertamento delle violazioni commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sul presupposto dell'oggettiva difficoltà di procedere in tale contesto al fermo dei veicoli da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale nonché sulle restanti tipologie di strade ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.d.S. sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari;

VISTA

- la nota del Compartimento Polizia Stradale per la Calabria - Sezione di Cosenza prot. n. 11096 del 14 luglio 2022, con la quale è stato chiesto di individuare con decreto prefettizio la tratta chilometrica ricadente nel Comune di San Lucido, su entrambe le direzioni, dal Km 10+050 a Km 5+800 della SS107, al fine di consentire le attività di controllo da remoto della velocità quale valido deterrente antinfortunistico;

CONSIDERATO CHE:

- con la predetta nota è stato segnalato che nell'ultimo quinquennio si è registrato, soprattutto nella tratta chilometrica ricadente nel Comune di San Lucido, l'incremento del fenomeno infortunistico correlato all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
- si è tenuta presso questa Prefettura una riunione, in data 2 settembre 2022, con la presenza della predetta Polizia Stradale, dell'Anas, in qualità di Ente proprietario, e del Comune di San Lucido, le cui risultanze sono confluite in un verbale assunto al prot. n. 98400 del 02 settembre 2022;
- nel corso della predetta riunione, gli Enti interessati, in relazione al rilevante tasso di incidentalità ed alla conformazione della strada interessata, hanno ritenuto sussistere i presupposti e si sono espressi favorevolmente, ai fini della sicurezza stradale, in ordine alla necessità di installare ed utilizzare dispositivi e mezzi tecnici di controllo da remoto del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del C.d.S., senza obbligo di contestazione



Al Prefetto della provincia di Cosenza

immediata e senza la presenza dell'agente accertatore, lungo la tratta dal Km 10+050 al Km 5+800 in entrambi i sensi di marcia;

- che il tratto attiguo della SS107, ricadente nel Comune di San Fili, dal Km 18+440 al Km 10+050 è stato già oggetto di analoga autorizzazione con decreto prefettizio prot. n. 55560 del 20.12.2014;

RITENUTO

- quindi, che, in relazione alla rilevata gravità del fenomeno infortunistico, è giustificato l'impiego di sistemi e strumenti tecnici di rilevamento delle violazioni sulla individuata strada;

VISTO

- l'art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002 n. 168 e ss.mm.;

VISTE

- la Direttiva del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2009, in uno alle relative *“istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità”*;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno del 21 luglio 2017 assunta al fine di *“garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”*;

VISTO

- il Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, è autorizzata l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature fisse di controllo remoto del traffico finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni, ai sensi degli artt. 142 e 148 C.d.S., lungo la seguente tratta chilometrica:

Strada Statale 107: dal Km 10+050 al Km 5+800 in entrambi i sensi di marcia (Comune di San Lucido);

2. Nei casi di utilizzo dei dispositivi suindicati non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S;
3. Le postazioni di rilevamento dovranno essere adeguatamente segnalate all'utenza, secondo quanto stabilito dal codice della strada, dal regolamento di attuazione dello



Al Prefetto della provincia di Cosenza

stesso e dalle circolari del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

4. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente decreto potranno essere apportate con la procedura descritta nelle istruzioni operative allegate alla Direttiva Ministeriale del 22 luglio 2017;
5. Il presente decreto consultabile sul sito istituzionale di questa Prefettura- UTG, sarà trasmesso all' Ente proprietario della strada interessata nonché agli organi di Polizia Stradale e Locale, di cui all'art. 12 del C.d.S, che ne cureranno l'esecuzione e provvederanno a fornire necessaria e adeguata comunicazione agli utenti.

Cosenza, 28 settembre 2022

IL PREFETTO
(Ciaramella)